



**Terna** plus  
ENERGY VENTURE

T E R N A G R O U P

**PARTE SPECIALE "B"**

**REATI SOCIETARI**

Approvazione AD 30 giugno 2016
Luigi Michi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luigi Michi', written below the signature box.

## **INDICE**

### **PARTE SPECIALE "B"**

	Pag.
B.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI SOCIETARI (art. 25-ter del Decreto)	3
B.2 AREE A RISCHIO	12
B.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE	15
B.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	20
B.4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio	20
B.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	29

## **DEFINIZIONI**

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale "B".

### **B.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI SOCIETARI (art. 25-ter del Decreto)**

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "B", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati ed indicati all'art. 25-ter del Decreto (di seguito i "Reati Societari"), raggruppandoli, per maggiore chiarezza, in cinque tipologie differenti.

#### **1. FALSITÀ IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI**

- ***False comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.)***

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2621 cod. civ. si configura nel caso in cui, fuori dei casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

La punibilità si estende anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

- ***Fatti di lieve entità (art. 2621 bis cod. civ.)***

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2621 bis si configura, salvo che non costituisca più grave reato, se i fatti di cui all'art. 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta ovvero riguardano società non soggette a fallimento in quanto non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive

modificazioni ed integrazioni. In tal caso il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

- **False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 cod. civ.)**

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2622 cod. civ. si configura nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

La punibilità si estende anche se la falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

- ***Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis cod. civ.)***

Tale ipotesi di reato consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, 1° co. cod. civ. da parte dell'amministratore di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea (ovvero di altri soggetti sottoposti a vigilanza), se dalla predetta violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

L'art. 2391, 1° co. cod. civ. impone agli amministratori delle società per azioni di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Gli amministratori delegati devono altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. L'amministratore unico deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

In virtù di quanto detto, tale reato risulta non applicabile alla Società.

## **2. TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE**

- ***Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.)***

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

- ***Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 cod. civ.)***

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

- ***Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.)***

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all'acquisto od alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Si fa presente che:

- se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della

controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

- ***Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.)***

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Si fa presente che:

- il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato è punibile a querela di parte.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

- ***Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.)***

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte: a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

- ***Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.)***

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che:

- il reato è perseguibile a querela della persona offesa;
- il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

### **3. TUTELA PENALE DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ**

- ***Impedito controllo (art. 2625 cod. civ.)***

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

Per tali ipotesi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.

Le sanzioni sono maggiorate (con reclusione fino ad 1 anno raddoppiata per le società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro stato dell'Unione europea) qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci. In tal caso il reato è punibile solo a querela di parte.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

- ***Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.)***

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

#### **4. TUTELA PENALE CONTRO LE FRODI**

- ***Aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.)***

Tale ipotesi di reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Anche questo è un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

Sulla portata di tale reato per le società quotate e sulle misure da predisporre per evitarne il verificarsi, vedi anche quanto riportato nella Parte Speciale "E".

#### **5. TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA**

- ***Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 cod. civ.)***

Si tratta di un'ipotesi di reato che può essere realizzata con due condotte distinte:

- la prima (i) attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero (ii) mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria.

La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;

- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori; tale ipotesi si distingue dunque dal reato comune previsto dall'art. 170- *bis* del TUF, non compreso nell'elenco di cui all'art. 25-*ter* del Decreto, che sanziona il comportamento di "chiunque", fuori dai casi previsti dall'art. 2638 c.c., ostacoli le funzioni di vigilanza attribuite alla Consob.

## **6. TUTELA PENALE CONTRO LA CORRUZIONE**

- **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)**

Tale ipotesi di reato è contemplata nel novero dei Reati Presupposto esclusivamente per quanto riguarda la condotta attiva. Sarà dunque punibile ai sensi del Decreto colui che dia o prometta denaro o altra utilità ad uno dei seguenti soggetti (in quanto appartenenti ad una società di capitali di cui al libro V, titolo XI, capo IV del codice civile):

- un amministratore;
- un direttore;
- un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili;
- un sindaco;
- un liquidatore;
- un soggetto sottoposto alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti di cui ai precedenti punti.

La dazione o la promessa di denaro deve essere volta al compimento o all'omissione da parte del soggetto corrotto di un atto in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà nei confronti della società di appartenenza.

Affinché si integri il reato di corruzione tra privati, dal compimento o dall'omissione dell'atto dovrà derivare un

nocumento (ovvero un danno anche non patrimoniale) nei confronti della società di appartenenza del corrotto.

Si segnala infine che il reato è perseguibile a querela della parte offesa salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

\*\*\*\*\*

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei Reati Societari, esse possono consistere in sanzioni di natura pecuniaria da un minimo di cento quote fino ad un massimo mille quote.

## **B.2 AREE A RISCHIO**

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "B" del Modello, le seguenti:

- 1.** la predisposizione di comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, anche nel caso in cui si tratti di comunicazioni diverse dalla documentazione contabile periodica;
- 2.** la predisposizione e divulgazione verso l'esterno di dati o notizie (anche ulteriori rispetto a quelli di cui al punto 1) relativi comunque alla Società;
- 3.** la gestione dei rapporti con la società di revisione legale;
- 4.** la predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e la gestione dei rapporti con le stesse (Autorità per l'energia elettrica e il gas, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ecc.);
- 5.** il compimento di operazioni endosocietarie o di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi che con parti correlate.

Con riguardo all'Area a Rischio n. 3 appare opportuno segnalare che, benché il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (il "Decreto della Revisione Legale") abbia di fatto abrogato l'art. 2624 cod. civ. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione), la Società – in via prudenziale - ha comunque deciso di continuare a considerare tra le Aree a Rischio i rapporti con la società di revisione legale, e ciò in virtù del fatto che le fattispecie appena richiamate, sebbene non più inserite nel Decreto, risultano tutt'oggi giuridicamente rilevanti, trovando di fatto spazio all'interno dello stesso Decreto della Revisione Legale agli artt. 27 e 29.

In relazione al reato di corruzione tra privati, le aree ritenute più specificatamente a rischio, anche tenendo conto delle attività svolte per le altre società del Gruppo, risultano essere le seguenti:

- 6.** la gestione degli approvvigionamenti, con particolare riguardo alla definizione e al successivo adempimento delle previsioni contrattuali;
- 7.** la gestione dei rapporti con gli istituti di credito e con le compagnie assicurative (limitatamente alla definizione dei risarcimenti);
- 8.** le attività di investimento, in Italia e all'estero, con particolare riguardo alle fasi di negoziazione in trattative dirette o processi di vendita ad asta competitiva;
- 9.** la gestione dei rapporti con gli investitori e gli analisti finanziari;
- 10.** la gestione dei rapporti con i media;
- 11.** la gestione dei rapporti con le agenzie di *rating* e con le società di certificazione;
- 12.** la conclusione e la successiva gestione di accordi di *partnership*;
- 13.** la partecipazione a gare d'appalto;
- 14.** la gestione delle controversie con controparti, con particolare riguardo alla definizione di accordi transattivi;
- 15.** il compimento di operazioni infragruppo.

Tutte le Aree a Rischio sopra individuate assumono rilevanza – in via prudenziale - anche nell'ipotesi in cui le attività che ne costituiscono l'oggetto siano espletate – in tutto o in parte - in nome e/o per conto della Società dalla Capogruppo o da altra Società del Gruppo in virtù della sottoscrizione di contratti di servizio dell'attribuzione di specifiche deleghe.

Per le attività espletate in nome e/o per conto della Capogruppo la Società deve effettuare le segnalazioni secondo le modalità previste.

La Società è tenuta ad evidenziare alla Capogruppo eventuali criticità derivanti dall'applicazione degli indirizzi strategici che siano in contrasto con il modello adottato.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Delegato di TERNA PLUS al quale viene a tal fine dato mandato di analizzare il vigente sistema di controllo e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

### **B.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Esponenti Aziendali e dagli altri Destinatari del Modello.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Societari, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a. fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui gli Esponenti Aziendali, i Consulenti e Partner in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali – con riferimento alla rispettiva attività – sono tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole procedurali adottate dalla Capogruppo e recepite dalla Società, nonché le eventuali procedure previste da TERNA PLUS contenute, a titolo esemplificativo, nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- le regole di *corporate governance* adottate in recepimento della normativa societaria e regolamentare rilevante;
- il Regolamento interno per la gestione ed il trattamento delle informazioni riservate e per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni;

- la Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione al mercato delle informazioni relative ad operazioni su strumenti finanziari compiute da "persone rilevanti";
- le istruzioni operative per la redazione dei bilanci;
- le procedure amministrativo contabili per la formazione del bilancio di esercizio;
- il Modello di Controllo 262;
- il piano dei conti di Contabilità Generale;
- il manuale di Contabilità Industriale;
- le Linee Guida sulla approvazione delle operazioni significative e gestione delle situazioni di interesse;
- le istruzioni operative per la conduzione degli appalti e degli appalti c.d. "non strumentali";
- le istruzioni operative sul processo di valutazione e approvazione delle opportunità di investimento;
- le Linee Guida relative ai sistemi di gestione delle certificazioni e degli accreditamenti;
- le istruzioni operative relative all'attività di *media relation* del Gruppo;
- le Linee Guida relative all'organizzazione di eventi del Gruppo;
- le Linee Guida relative all'affidamento di consulenze e incarichi per prestazioni professionali a terzi; le Linee Guida e le istruzioni operative relative alla politica e alla gestione delle richieste di *corporate giving*;
- le istruzioni Operative relative alla gestione delle richieste per la cessione a titolo gratuito dei beni aziendali;
- ogni altra normativa interna relativa al sistema di controllo in essere in TERNA PLUS.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e gli altri Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- 1.** astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati Societari;
- 2.** astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti

tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

- 3.** tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale una informazione veritiera, compiuta e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- (i) predisporre, esporre o comunicare fatti materiali non rispondenti al vero, dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
  - (ii) omettere di esporre o di comunicare fatti materiali rilevanti o dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
  - (iii) non attenersi ai principi e alle prescrizioni contenute nelle istruzioni per la redazione dei bilanci, nelle procedure amministrativo contabili, nel piano dei conti di Contabilità Generale e nel manuale di Contabilità Industriale;
- 4.** tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla gestione, al trattamento ed alla comunicazione all'esterno delle informazioni necessarie per consentire agli investitori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione delle relative attività, nonché sugli strumenti finanziari della Società e relativi diritti.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di presentare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione

patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione delle relative attività, nonché sugli strumenti finanziari della Società e relativi diritti;

5. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- (i) tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione legale o dei soci;
  - (ii) porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
6. effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- (i) omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità in questione; (a) tutte le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla ulteriore normativa di settore, nonché (b) la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
- (ii) esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti materiali non rispondenti al vero oppure omettere fatti materiali rilevanti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- (iii) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle

Autorità pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

- 7.** osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- (i) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
  - (ii) ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
  - (iii) acquistare o sottoscrivere azioni della società controllante fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
  - (iv) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
  - (v) procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
  - (vi) ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
- 8.** astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato. In ordine a tale

punto, è fatto divieto di pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio suscettibili di determinare riflessi su strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo;

Per quanto riguarda gli strumenti finanziari quotati o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni o in un mercato regolamentato, si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale E;

- 9.** assicurare, nel compimento di operazioni di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi che con parti correlate, la trasparenza ed il rispetto dei criteri di correttezza sostanziale e procedurale nonché i termini e le modalità di approvazione previsti dalla normativa interna;
- 10.** astenersi dall'effettuare elargizioni in denaro e dall'offrire liberalità volte ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata ogni forma di liberalità verso qualsiasi controparte italiana o straniera (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di liberalità rappresenta una prassi diffusa), che possa influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per il Gruppo;
- 11.** accordare vantaggi di qualsiasi altra natura verso una controparte italiana o straniera (es. promesse di assunzione) che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto 10;
- 12.** riconoscere compensi o effettuare prestazioni, in favore dei Fornitori, Consulenti e dei Partner che non trovino rispettivamente adeguata giustificazione in relazione al tipo di controprestazione richiesta, incarico da svolgere, caratteristiche del rapporto di *partnership* e prassi vigenti in ambito locale.

## **B.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI**

### **B.4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio**

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio (come individuate nel capitolo B. 2), devono essere implementati in specifiche procedure aziendali che gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare.

**1. L'Amministratore Delegato o il diverso soggetto eventualmente individuato dall'Organo Amministrativo:**

- a) cura che il sistema interno di revisione legale dei conti sia orientato, attraverso un adeguato processo di identificazione dei principali rischi legati alla predisposizione ed alla diffusione dell'informativa contabile (bilancio di esercizio nonché ogni altra comunicazione di carattere finanziario contenente dati contabili), al raggiungimento degli obiettivi di veridicità e correttezza dell'informativa stessa. Sono elementi del sistema:
- le procedure amministrativo – contabili per la formazione del bilancio di esercizio nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario contenente dati contabili;
  - il *risk assessment*;
  - la valutazione periodica di adeguata ed effettiva applicazione dei controlli chiave;
  - il processo di comunicazione e documentazione a evidenza dell'efficacia dei controlli e dei risultati delle valutazioni;
- b) rilascia - in occasione della predisposizione degli atti e delle comunicazioni della Società che espongono dati contabili relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società ai fini della formazione del bilancio, e di altre eventuali situazioni contabili infrannuali delle Società- una dichiarazione scritta che attesti la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili degli atti e delle comunicazioni della Società diffusi al mercato, e relativi all'informativa contabile, anche infrannuale, della Società stessa;

c) verifica ed attesta, congiuntamente agli organi amministrativi delegati, in occasione del bilancio di esercizio:

- i. l'adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell'impresa e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione dei bilanci, nonché la corrispondenza di tali documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;
- ii. che la relazione sulla gestione comprenda un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione nonché della situazione della Società unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui la medesima sia esposta.

Tali attestazioni, secondo quanto già disposto nel Modello di TERNA, dovranno essere trasmesse in originale al Dirigente Preposto di TERNA.

**2.** Nelle attività di trattamento, gestione e comunicazione verso l'esterno di notizie o dati riguardanti la Società, è fatto obbligo agli Esponenti Aziendali di attenersi a quanto previsto:

- a) nel *"Regolamento interno per la gestione ed il trattamento delle informazioni riservate e per la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni"* adottato dalla Capogruppo e recepito dalla Società;
- b) nella *"Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione al mercato delle informazioni relative ad operazioni su strumenti finanziari compiute da persone rilevanti"*, adottata dalla Capogruppo e recepita dalla Società.

**3.** Allo scopo di predisporre dei presidi idonei ad evitare la commissione di reati da parte della società di revisione legale, anche in ipotesi di tipo concorsuale con Esponenti Aziendali, nell'attivazione e nella successiva gestione dei rapporti con la società di revisione legale, dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:

- a) necessità di assicurare il rispetto dei requisiti di indipendenza richiesti alla società di revisione legale, così

come indicati o richiamati dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 (il "Decreto sulla Revisione Legale");

- b) identificazione del soggetto preposto alla trasmissione della documentazione alla società di revisione legale;
- c) possibilità per il responsabile della società di revisione legale di prendere contatto con l'OdV per verificare congiuntamente situazioni che possano presentare aspetti di criticità in relazione alle ipotesi di reato considerate;
- d) divieto di attribuire, alla società di revisione o ad altre società appartenenti alla medesima rete nonché ai soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti della società di revisione stessa e delle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, alcuno dei seguenti servizi alla Società:

- tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio;
- progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili;
- servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri *pro veritate*;
- servizi attuariali;
- gestione esterna dei servizi di controllo interno;
- consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale diretti alla selezione, formazione e gestione del personale;
- intermediazione di titoli, consulenza per l'investimento o servizi bancari d'investimento;
- prestazione di difesa giudiziale;
- altri servizi e attività, anche di consulenza, inclusa quella legale non collegati alla revisione, individuati dalla Consob in ossequio ai principi stabiliti dalla Direttiva 2006/43/CE in relazione alla loro idoneità a comprometterne l'indipendenza;

- e) divieto di attribuire al responsabile della revisione legale per conto della società di revisione incaricata, cariche sociali negli organi di amministrazione o controllo nella Società o di stipulare con i medesimi soggetti dei contratti di lavoro autonomo o subordinato aventi ad oggetto funzioni dirigenziali di rilievo se non sia decorso almeno un biennio dalla conclusione dell'incarico ovvero

dal momento in cui abbia cessato di essere socio, amministratore o dipendente della società di revisione.

#### 4.

4.1 Nella predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse, occorrerà porre particolare attenzione al rispetto:

- a) delle disposizioni di legge e di regolamento concernenti le comunicazioni, periodiche e non, da inviare a tali Autorità;
- b) degli obblighi di trasmissione alle Autorità suddette dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore ovvero specificamente richiesti dalle predette Autorità (ad es.: bilanci e verbali delle riunioni degli organi societari);
- c) degli obblighi di collaborazione da fornire nel corso di eventuali accertamenti ispettivi, secondo quanto indicato nelle procedure per la gestione e il controllo delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza adottate dalla Capogruppo e recepite dalla Società.

4.2 Le procedure da osservare per garantire il rispetto di quanto espresso al precedente punto 4.1 dovranno essere conformi ai seguenti criteri:

- a) dovrà essere data attuazione a tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari a garantire che il processo di acquisizione ed elaborazione di dati ed informazioni assicuri la corretta e completa predisposizione delle comunicazioni ed il loro puntuale invio alle Autorità pubbliche di Vigilanza, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla normativa di settore;
- b) dovrà essere data adeguata evidenza delle procedure seguite in attuazione di quanto richiesto al precedente punto 4.1, con particolare riferimento all'individuazione dei responsabili che hanno

proceduto alla raccolta e all'elaborazione dei dati e delle informazioni ivi previste;

- c) dovrà essere assicurata, in caso di accertamenti ispettivi svolti dalle Autorità in questione, una adeguata collaborazione da parte delle unità aziendali competenti. In particolare, di volta in volta per ciascuna ispezione disposta dalle Autorità, dovrà essere individuato in ambito aziendale un responsabile incaricato di assicurare il coordinamento tra gli addetti delle diverse unità aziendali ai fini del corretto espletamento da parte di questi ultimi delle attività di propria competenza. Tale responsabile ha inoltre il compito di assicurare il coordinamento tra i diversi uffici aziendali competenti e i funzionari delle Autorità, ai fini dell'acquisizione da parte di questi ultimi degli elementi richiesti;
- d) il responsabile incaricato di cui al precedente punto c) provvederà a stendere un'apposita informativa sull'indagine avviata dall'Autorità, che dovrà essere periodicamente aggiornato in relazione agli sviluppi dell'indagine stessa ed al suo esito; tale informativa dovrà essere inviata all'OdV nonché agli altri uffici aziendali competenti in relazione alla materia trattata.

**5.** Nella gestione delle operazioni concernenti conferimenti, distribuzione di utili o riserve, sottoscrizione od acquisto di azioni o quote sociali, operazioni sul capitale sociale, fusioni e scissioni, riparto dei beni in sede di liquidazione, dovranno essere osservate i seguenti principi procedurali:

- a) ogni attività relativa alla costituzione di nuove società, all'acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie rilevanti, nonché in merito alla effettuazione di conferimenti, alla distribuzione di utili o riserve, ad operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni e al riparto dei beni in sede di liquidazione deve essere sottoposta all'Organo Amministrativo, anche delegato, le cui determinazioni risultano soggette al preventivo esame da parte di TERNA (ed in particolare delle relative

Direzione Amministrazione e Bilancio e Direzione Finanza, Controllo e M&A d'intesa con la Direzione Affari Legali e Societari

- b) la documentazione relativa alle operazioni di cui al punto a) dovrà essere tenuta a disposizione dell'OdV.
- 6.** Nel compimento di operazioni di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi che con parti correlate, poste in essere da TERNA PLUS direttamente o per il tramite della Capogruppo, è fatto obbligo agli Esponenti Aziendali di attenersi a quanto nelle Linee Guida per l'*Approvazione delle operazioni significative e gestione delle situazioni d'interesse* e nella *Procedura delle Operazioni con Parti Correlate* adottata dal Consiglio di Amministrazione di TERNA con delibera del 12 novembre 2010 e successive integrazioni.
  - 7.** Nella gestione delle attività di approvvigionamento e dei rapporti con gli istituti di credito gli Esponenti Aziendali si impegnano a rispettare le procedure aziendali adottate dal Gruppo volte a prevenire condotte di tipo corruttivo dirette ad ottenere condizioni contrattuali particolarmente favorevoli.
  - 8.** In relazione alla gestione dei processi di investimento (es. acquisizioni e cessioni) gli Esponenti Aziendali si impegnano al rispetto dei principi di professionalità, trasparenza e correttezza, attraverso:
    - un'accurata analisi dell'*asset* oggetto del processo di investimento, svolgendo idonee attività di *due diligence* le cui risultanze trovino adeguato riscontro nelle previsioni contrattuali;
    - l'individuazione e il monitoraggio di eventuali conflitti di interesse;
    - il coinvolgimento di più Direzioni all'interno del processo di contrattazione e successiva stipulazione degli accordi.
  - 9.** Nei rapporti con investitori ed analisti finanziari gli Esponenti Aziendali garantiscono un'informazione chiara, tempestiva e coerente nel tempo che deve essere condivisa con il vertice aziendale attraverso il supporto di più Direzioni.
  - 10.** Salvo espressa autorizzazione, gli Esponenti Aziendali si impegnano a non esprimere opinioni, rilasciare dichiarazioni o

fornire informazioni ai media per conto di TERNA PLUS al di fuori dei canali e delle modalità stabilite. L'organizzazione degli eventi aziendali dedicati agli organi di informazione è regolata in modo tale da evitare l'offerta di doni o forme di intrattenimento che possano influenzare l'obiettività di giudizio e l'indipendenza degli organi di informazione partecipanti.

- 11.** I contatti con gli esponenti aziendali di agenzie di *rating* e società di certificatori devono essere limitati allo scambio di informazioni che si renda necessario - sulla base delle previsioni contrattuali pattuite - per l'adempimento dell'incarico, evitando qualsiasi condotta potenzialmente idonea a ledere l'indipendenza.
- 12.** Nella gestione dei rapporti di *partnership*, TERNA PLUS adotta presidi volti ad impedire: i) che la Società possa essere ritenuta responsabile per attività corruttive poste in essere dai propri *partner*; 2) che la Società ponga direttamente in essere condotte di tipo corruttivo volte ad ottenere condizioni contrattuali particolarmente favorevoli.
- 13.** Nella partecipazione a gare d'appalto, gli Esponenti Aziendali si astengono dall'intrattenere rapporti con esponenti dell'ente committente o delle società concorrenti per ragioni estranee a quelle professionali e non riconducibili alle competenze ed alle funzioni assegnate e dall'utilizzo di eventuali percorsi - anche leciti - privilegiati o di conoscenze personali acquisite anche al di fuori della propria realtà professionale. TERNA PLUS garantisce altresì che il responsabile del procedimento:
  - relazioni con tempestività e completezza il responsabile della Direzione competente sui singoli avanzamenti del procedimento;
  - comunichi, senza ritardo, al responsabile della Direzione competente eventuali comportamenti delle controparti volti ad ottenere favori, elargizioni illecite di denaro o altre utilità anche nei confronti di terzi.
- 14.** Nell'ambito della gestione di controversie con controparti e della conclusione di accordi transattivi, gli Esponenti Aziendali si impegnano ad agire in modo da garantire la massima trasparenza e tracciabilità dell'iter decisionale.

- 15.** Nell'esecuzione delle operazioni infragruppo, gli Esponenti Aziendali si impegnano a farne precedere il compimento da un'adeguata valutazione e successiva motivazione da parte degli organi competenti.  
In relazione alla gestione di tali rapporti troverà in ogni caso applicazione quanto stabilito al paragrafo 5 del capitolo B.3.
- 16.** Al fine di prevenire condotte di tipo corruttivo in relazione alla gestione dei rapporti menzionati ai punti da 8 a 15, e in aggiunta a quanto nei medesimi stabilito, TERNA PLUS garantisce che ogni forma di liberalità (intendendosi per tali gli omaggi, le attività di intrattenimento e ospitalità, le contribuzioni caritatevoli e le sponsorizzazioni) che sia promessa o offerta a privati deve essere effettuata in buona fede e non motivata dall'aspettativa di reciprocità o dalla volontà di influenzare l'indipendenza di giudizio della controparte.
- 17.** In relazione alla gestione di omaggi e attività di intrattenimento e ospitalità (congiuntamente, gli "**Omaggi**"), gli Esponenti Aziendali si impegnano a rispettare le procedure aziendali adottate da TERNA PLUS volte a prevenire condotte di tipo corruttivo dirette ad ottenere condizioni contrattuali particolarmente favorevoli.
- 18.** In relazione alla gestione delle sponsorizzazioni e delle contribuzioni volte a promuovere iniziative di interesse sociale, ambientale, umanitario e culturale, gli Esponenti Aziendali si impegnano a rispettare le procedure aziendali adottate da TERNA PLUS volte a prevenire condotte di tipo corruttivo dirette ad ottenere condizioni contrattuali particolarmente favorevoli.
- 19.** I contratti stipulati con i Consulenti, Partner e Fornitori ai quali TERNA PLUS si affidi per il compimento di operazioni che coinvolgono pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio devono prevedere una clausola in cui gli stessi, nello svolgimento delle attività, si impegnano a non effettuare liberalità che superino il modico valore e che possano essere interpretate come eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolte ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione delle attività medesime.

## **B.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati Societari sono i seguenti:

- a) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b) con riferimento al bilancio, alle relazioni ed alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge o diffuse al mercato, in ragione della circostanza che il bilancio di esercizio è sottoposto a verifica di una società di revisione legale, l'OdV provvede all'espletamento dei seguenti compiti:
  - monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali;
  - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
  - vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire alla società di revisione legale una concreta autonomia nelle sue funzioni di controllo delle attività aziendali;
- c) con riferimento alle altre attività a rischio:
  - svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
  - svolgere verifiche periodiche sull'effettuazione delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e sull'osservanza delle procedure adottate nel corso di eventuali ispezioni compiute dai funzionari di queste ultime;
  - valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei Reati;
  - esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Esponente

Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

TERNA PLUS garantisce l'istituzione di flussi informativi proceduralizzati tra l'OdV ed i responsabili delle Direzioni competenti, ovvero ogni altro Esponente Aziendale ritenuto necessario che, in ogni caso, potranno essere sentiti dall'OdV ogni volta ritenuto opportuno.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nel capitolo B.4 della presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.